

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 29 del 27/12/2014

ESPORTAZIONI DI MERCI

FATTURAZIONE MODUS OPERANDI

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

FATTURE UE MODUS OPERANDI ESPORTAZIONI DEI MERCI IL SET DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO

1) La prova del trasferimento è data dal Cmr (la cosiddetta lettera di vettura internazionale, considerata quale documento di trasporto) utilizzabili in sua mancanza e precisando che, in ogni caso, è necessario che tali documenti (Cmr, Ddt eccetera) siano firmati, oltre che dal mittente e/o dal vettore / trasportatore, anche dal destinatario che attesta in tal modo il ricevimento dei beni a destino. In alternativa, è necessaria una dichiarazione scritta dal cliente che confermi l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di arrivo (in tal senso, paiono orientate anche le amministrazioni fiscali di altri Paesi comunitari).

2) I requisiti delle operazioni intracomunitarie **IL TRASFERIMENTO FISICO DEL BENE**

LA PROVA DELLA CESSIONE	Nelle cessioni intracomunitarie, l'onere di provare l'avvenuto trasferimento fisico del bene nell'altro Stato Ue spetta al cedente. Le condizioni per applicare la non imponibilità Iva devono rispettare i principi della certezza del diritto e di proporzionalità. Per assicurare la riscossione dell'imposta, gli Stati non possono adottare provvedimenti che ledono la neutralità Iva. Corte di giustizia Ue, sentenza del 27 settembre 2007 nella causa C-409/04
LE VENDITE “FRANCO FABBRICA”	Nelle vendite “franco fabbrica”, il cedente non è tenuto a svolgere attività investigativa sulla movimentazione dei beni ceduti dopo la loro consegna al vettore. Ma deve comunque verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale l'affidabilità della controparte e lo svolgimento dell'operazione. Corte di cassazione, sentenza 13457 del 27 luglio 2012.
LA MANCANZA DEI DOCUMENTI	Se la documentazione idonea a provare il trasferimento dei beni a destino non è disponibile, il cedente deve fornire la prova di averla richiesta, prevedendone la restituzione nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario. Se la controparte non fornisce quanto richiesto, bisogna dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottenere l'adempimento. Corte di cassazione, sentenza 19747 del 28 agosto 2013

IL REQUISITO SOGGETTIVO

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

IDENTIFICATIVO IVA MANCANTE	<p>Non si può negare la non imponibilità della cessione intracomunitaria effettuata solo perché manca il numero identificativo Iva o perché non è stata confermata la sua validità.</p> <p>Devono però essere presenti le condizioni sostanziali dell'operazione intracomunitaria, fra cui è compresa la dimostrazione che il cessionario è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.</p> <p>Corte di Cassazione, sentenza 22127 del 27 settembre 2013.</p>
LE CONDIZIONI SOSTANZIALI	<p>Il numero di identificazione Iva fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo e agevola i controlli delle autorità sulle operazioni intracomunitarie.</p> <p>Questo numero, tuttavia, è soltanto un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all'esenzione Iva qualora ricorrano i requisiti sostanziali della cessione intraUe.</p> <p>Corte di cassazione, sentenza 17254 del 29 luglio 2014</p>
NUMERO IVA CESSATO	<p>Le conclusioni raggiunte dai giudici con riguardo ai casi di mancata indicazione in fattura della partita Iva si possono estendere al caso del numero Iva cessato. Infatti, l'indicazione nella fattura di un numero identificativo Iva cessato non è sanzionata dalla legge. Inoltre, l'assoggettamento a imposta della cessione comporterebbe un'infrazione al divieto della doppia imposizione per cui i beni e i servizi vanno tassati solo nel Paese di consumo.</p> <p>Corte di cassazione, sentenza 21183 dell'8 ottobre 2014</p>

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it